



CITTA' DI FASANO

Provincia di Brindisi
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, nel centro abitato, il giorno 30 marzo 2014 , per svolgimento di Via Crucis itinerante dei bambini a Montalbano di Fasano.

Ordinanza n° 24 del 25 marzo 2014

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda datata 22 marzo 2014, prot. N° 2033/PM., a firma del parroco Sac. Gianluca Dibello, della Parrocchia Santa Maria di Pozzo Faceto – Montalbano di Fasano, con cui si richiede l'autorizzazione allo svolgimento di una Via Crucis itinerante dei bambini, per le vie del centro abitato di Montalbano, il 30 marzo 2014 a partire dalle ore 15.00;

RITENUTO di dover accogliere detta istanza e pertanto necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli, o di alcune categorie di essi, nelle vie e piazze di Montalbano in occasione delle manifestazioni in parola;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000, recante disposizioni sulle competenze;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n.773 ed il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ORDINA

domenica 30 marzo 2014, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine del corteo religioso, è istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta) nonché la sospensione temporanea della circolazione lungo tutto il perimetro di Piazza della Libertà di Montalbano.

AVVERTE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) personale del Corpo di Polizia Municipale ed altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zone interessate, mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento.

I veicoli trovati in sosta nelle Vie e Piazze citate nella presente Ordinanza, saranno rimossi con il carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 del Decreto Legislativo N. 285/92 e depositati presso il Deposito A.C.I. dei F.lli Rosati in SS. 16 km 856+300 Fasano. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopra indicate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei

Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie soggettiva rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

AVVERTE ALTRESI'

la validità del presente provvedimento è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:
che il richiedente abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione alla competente Questura di Brindisi almeno tre giorni prima della data della manifestazione;

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il personale del Comando di Polizia Municipale è incaricato di apporre la Segnaletica temporanea di obbligo e divieto, (con i relativi pannelli integrativi ove previsto), in tutta l'area interessata dalla presente Ordinanza.

Transennare gli accessi all'area interessata dalla presente Ordinanza e le altre aree in cui è opportuno per meglio evidenziare i provvedimenti.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza delle norme qui contenute sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano "www.comune.fasano.br.it".

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ex Legge n° 1034/71, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificata/inviata all'interessato, al Comando Stazione Carabinieri di Pezze di Greco, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza.

il Dirigente
dott. Fernando Virgilio